

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014
584/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 603/2013/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
- ai sensi del comma 21.1, della *RTTG*, le imprese di trasporto presentano, entro il 30 settembre 2014, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno 2015;
- ai sensi del comma 21.3, della *RTTG*, l'impresa maggiore di trasporto trasmette, entro il 15 novembre 2014, la proposta tariffaria relativa ai corrispettivi del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l'anno 2015; e che tale termine, non è risultato compatibile con il completamento della procedura di approvazione dei ricavi riconosciuti alle imprese di trasporto;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della *RTTG*, l'Autorità ha previsto una progressiva riduzione, nell'ambito del periodo di regolazione 2014-2017, del quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete, avviando contestualmente un procedimento al fine di incentivare la riduzione dei livelli di perdite fisiche e

contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale procedimento è tutt'ora in corso di definizione.

CONSIDERATO CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione in data 29 settembre 2014 (prot. Autorità A/26859 del 2 ottobre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Energie S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26928 del 2 ottobre 2014), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 13 novembre 2014 (prot. Autorità A/33176 del 19 novembre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Gas Plus Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26922 del 2 ottobre 2014), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 10 novembre 2014 (prot. Autorità A/32170 del 11 novembre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26919 del 2 ottobre 2014), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 19 novembre 2014 (prot. Autorità A/33561 del 20 novembre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Italcogim Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26916 del 2 ottobre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26925 del 2 ottobre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26926 del 2 ottobre 2014), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 29 ottobre 2014 (prot. Autorità A/30532 del 30 novembre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;

- la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26927 del 2 ottobre 2014), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 17 novembre 2014 (prot. Autorità A/33532 del 20 novembre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società SGI S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26929 del 2 ottobre 2014), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2014 (prot. Autorità A/26613 del 30 settembre 2014), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2015, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- in data 7 novembre 2014, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità P/31542 del 7 novembre 2014) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando tra l'altro che ai fini del calcolo del fattore correttivo relativo alla rete nazionale e regionale di gasdotti sono stati considerati gli importi effettivamente incassati in luogo degli importi fatturati; al riguardo si evidenzia che il fattore correttivo copre esclusivamente il rischio derivante dal mancato utilizzo della capacità e non il rischio controparte;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 13 novembre 2014 (prot. Autorità A/32560 del 14 novembre 2014), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS ha previsto la conferma per l'anno 2014 di una disciplina tariffaria transitoria del servizio di misura del trasporto gas, in attesa del completamento della riforma del servizio; e che gli adempimenti necessari sono ancora in corso di attuazione;
- le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 21.1, della *RTTG*, le proposte tariffarie relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2015, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2015 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- approvare le proposte dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2015 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- modificare il termine di cui al comma 21.3, della *RTTG*, al 3 dicembre di ciascun anno;
- prorogare, per l'anno 2015, i fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle perdite di rete nell'anno 2014, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 514/2013/R/GAS;
- prorogare, per l'anno 2015, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2015, di cui al comma 22.1, della *RTTG*, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG* secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di prorogare, per l'anno 2015, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto, di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS;
3. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2015, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di trasmettere, all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del comma 22.2, della *RTTG*, le componenti di ricavo approvate ai sensi dei precedenti punti 1 e 3 e le ulteriori informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di cui agli articoli 12 e

- 13 della *RTTG*, dei valori di autoconsumo e perdite di cui all'articolo 9 della *RTTG* e del corrispettivo transitorio di misura;
5. di modificare il comma 21.3, della *RTTG*, sostituendo alle parole “15 novembre” le parole “3 dicembre”;
 6. di pubblicare la presente deliberazione e il testo della *RTTG*, come risultante dalla modifica apportata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni